

Ai gentili clienti
Loro sedi

**Iscritti alla Cassa geometri: incremento al 5% del
contributo integrativo, ma solo per le prestazioni
rese verso committenti privati**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, nel corso degli ultimi anni, **al fine di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale delle Casse e di ridurre lo squilibrio tra iscritti e pensionati, alcune Casse di previdenza hanno aumentato la percentuale del contributo integrativo da addebitare in fattura ai propri committenti.** L'ultimo incremento **ha interessato i professionisti iscritti alla cassa geometri**, per i quali, **a partire dall'1.1.2015, l'aliquota applicabile è così individuata** (art. 2 del Regolamento CIPAG in vigore dal 30.9.2014):
i) 5% (in luogo del previgente 4%) per le prestazioni nei confronti di "committenti privati"; ii) 4 % per le prestazioni professionali effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (rientrano, ad esempio, le prestazioni effettuate nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali, degli Enti previdenziali ed assistenziali nazionali ecc..). **La nuova percentuale deve essere applicata alle fatture emesse a partire dall'1.1.2015, a prescindere dalla data in cui la prestazione è stata effettuata.** Si rammenta, infine, che, **il contributo previdenziale integrativo in esame: i) deve essere riversata all'Ente**, indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte del cliente, nei confronti del quale il geometra ha diritto di rivalsa; **ii) concorre a formare la base imponibile IVA; iii) non è soggetto ad IRPEF** e pertanto non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto del 20%; **iv) dovrà essere applicata anche in occasione della richiesta di preventivi per le attività da svolgere.**

Premessa

Come noto, dal punto di vista previdenziale, **i professionisti possono essere "suddivisi" in:**

- **professionisti provvisti di una propria Cassa previdenziale di categoria;**
- **professionisti privi di una propria Cassa previdenziale**, tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS, così come previsto dall'art. 2, comma 25, Legge n. 335/95.

Osserva

Ad ogni modo, **in entrambe le suddette ipotesi, l'onere contributivo a carico del professionista non rimane completamente a carico dello stesso in quanto**, quando fattura la prestazione, **quest'ultimo può addebitare al proprio cliente/committente una "maggiorazione" a titolo di contributo previdenziale.**

In particolare:

- **i lavoratori autonomi privi di una propria Cassa previdenziale**, iscritti alla Gestione separata INPS, **possono addebitare al committente un importo a titolo di contributo previdenziale pari al 4% del compenso lordo;**
- **i lavoratori autonomi iscritti nella Cassa previdenziale di categoria possono addebitare al committente un importo a titolo di contributo previdenziale che**, in linea generale, **è pari al 4% del compenso lordo.**

E' bene precisare che, nel corso degli ultimi anni, **al fine di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale delle Casse e di ridurre lo squilibrio tra iscritti e pensionati**, anche in applicazione di quanto previsto/richiesto dall'art. 1, comma 763, Finanziaria 2007 e dal percorso di consolidamento del sistema previdenziale terminato con la riforma Fornero nel 2012, **alcune Casse di previdenza hanno aumentato tale percentuale.**

Osserva

L'ultimo incremento del contributo in parola, lo si riscontra per i professionisti iscritti alla cassa geometri, per i quali, **a partire dall'1.1.2015, l'aliquota applicabile è così individuata** (art. 2 del Regolamento CIPAG in vigore dal 30.9.2014):

- **5%** (in luogo del previgente 4%) per le **prestazioni nei confronti di "committenti privati";**
- **4%** per le prestazioni professionali effettuate nei **confronti delle Pubbliche Amministrazioni.**

Le novità per gli iscritti al CIPAG dal 01.01.2015

Come noto, i **geometri iscritti alla CIPAG sono tenuti al versamento dei relativi contributi previdenziali così suddivisi:**

Tipo di contribuzione	Misura del contributo
Contributo soggettivo	Determinato in misura percentuale sul reddito professionale prodotto nell'anno precedente , con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di un reddito professionale)
Contributo integrativo	Pari ad una percentuale del volume d'affari prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di un volume d'affari)
Contributo di maternità	contributo per la copertura degli oneri relativi all'indennità di maternità (per il 2014, pari a € 21, non frazionabili)

Come previsto dall'art. 2 del Regolamento CIPAG in vigore dal 30.9.2014, **il contributo previdenziale integrativo per le prestazioni nei confronti di "committenti privati" è stato incrementato dal 4% al 5%**: l'incremento in parola **non si applica**, invece, **per le prestazioni professionali effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per le quali rimane in vigore l'aliquota del 4%**.

Osserva

A tal fine **bisogna fare riferimento all'elenco delle Amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT** ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge n. 196/2009, l'ultimo dei quali è stato pubblicato in G.U. 10.09.2014 n. 2010: rientrano, ad esempio, **i Ministeri, le Agenzie fiscali, gli Enti previdenziali ed assistenziali nazionali, le Amministrazioni locali, le Aziende sanitarie, le CCIAA, le Università e istituti di istruzione universitaria pubblici.**

La nuova percentuale **deve essere applicata alle fatture emesse a partire dall'1.1.2015, a prescindere dalla data in cui la prestazione è stata effettuata.**

OSSERVA

La contribuzione integrativa **deve essere riversata all'Ente indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte del cliente**, nei confronti del quale **il geometra ha diritto di rivalsa.**

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO GEOMETRI		
Tipologia di committente	Fatture emesse fino al 31 dicembre 2014	Fatture emesse dal 1 gennaio 2015
Privato	4%	5%
Pubblico	4%	4%

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 5 agosto 1991, n. 249 16, **il contributo previdenziale integrativo in esame:**

→ **concorre a formare la base imponibile IVA;**

→ **non è soggetto ad IRPEF e pertanto non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto del 20%.**

OSSERVA

Tale maggiorazione dovrà essere applicata anche in occasione della richiesta di preventivi per le attività da svolgere nel 2013. Al riguardo, è bene precisare che – a seguito della riforma degli ordinamenti professionali - i professionisti sono obbligati a fornire ai clienti tutte le informazioni che riguardano i costi a vario titolo collegati alle singole attività professionali che prevedono di dover svolgere per adempiere l'incarico ricevuto.

Per le singole prestazioni vanno indicate:

→ **tutte le voci di costo** e dunque **non solo il corrispettivo** (onorario) dell'attività del professionista,

→ **tutte le spese** (sia quelle che il professionista prevede che anticiperà per conto del cliente, sia quelle che prevede di dover sostenere ma che non saranno anticipate per conto del cliente, ad esempio viaggi, vitto e alloggio),

→ **tutti gli oneri e contributi vari (come il contributo integrativo per il professionista che è iscritto a una Cassa professionale)** che appaiono prevedibili

Esempio di parcella

Il geom. Mario Bianchi ha effettuato una perizia di un terreno per conto della società Zeta s.r.l. Al termine della prestazione (14.01.2015), il **geometra provvede ad emettere la relativa fattura, addebitando al cliente** (non essendo un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione) **il contributo integrativo del 5%.**

Geom. Mario Bianchi
Geometra
Via Milano n. 5
23900 Lecco
P.IVA 02544443274
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spett.le
Zeta srl
Via Bergamo, 18
37100 Lecco

Fattura n. 02 del 15.01.2015

Oggetto prestazioni professionali per vostro conto

Redazione perizia di stima vostro terreno	€ 1.000,00
Contributo integrativo CIPAG4%	€ 50,00
Totale imponibile	€ 1.050,00
IVA 22%	€ 231,00
Totale fattura	€ 1.281,00
Ritenuta d'acconto (€ 6.000 x 20%)	- € 200,00
Totale da pagare	€ 1.081,00

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO